



Aree Protette Appennino Piemontese

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE DEL PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO, DELLA RISERVA NATURALE DEL NEIRONE E DEL PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL BORBERA

(Adottato con Deliberazione del Consiglio n. 39 del 11 settembre 2023 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 00 del 00/00/2023)

Art. 1

(Premessa e riferimenti normativi)

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti e le attività svolte all'interno delle Aree naturali protette dell'Appennino Piemontese, integrando i divieti di cui all'art. 8 comma 7 della Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e successive modifiche e integrazioni "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Le Aree naturali protette gestite dall'Ente sono:

- Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- Riserva naturale del Neirone;
- Parco naturale dell'Alta Val Borbera.

2. Le suddette Aree naturali protette sono gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (di seguito denominato Ente gestore), il cui sito Internet è www.areeprotetteappenninopiemontese.it, al cui interno si possono reperire informazioni e riferimenti utili.

3. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. dal Consiglio dell'Ente gestore, previo parere della Comunità delle aree protette e della Consulta per la promozione del territorio ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2

(Accesso alle Aree naturali protette)

1. L'accesso a piedi è libero per tutti i giorni, senza limiti di orario.

2. Le altre modalità di accesso sono regolamentate di seguito e dalle specifiche norme di settore.

3. I visitatori sono tenuti al rispetto dei diritti di proprietà privata e alle scelte relative all'uso della proprietà pubblica indicate da appositi cartelli apposti dall'Ente gestore nelle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.

4. È vietato l'accesso ai terreni coltivati o ad aree segnalate sottoposte a vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali e i soggetti autorizzati dall'Ente gestore.

5. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o a parti di esso, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, ovvero a seguito di calamità naturali.

6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali, in particolari casi di necessità e urgenza l'Ente gestore può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.

7. Delle limitazioni all'accesso di cui al precedente comma 5 è data in ogni caso adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Ente gestore.

Art. 3

(Attività di accompagnamento e di formazione)

1. Tutte le attività di accompagnamento e di formazione sono soggette a comunicazione da inoltrare all'Ente gestore 15 giorni prima della loro effettuazione nella quale deve essere indicata:
 - a) la finalità dell'escursione (es. attività ricreativa, attività didattica, attività formativa, ecc.);
 - b) il soggetto, l'ente o l'associazione che organizza l'escursione;
 - c) il numero di partecipanti;
 - d) la data e gli orari dell'escursione;
 - e) il percorso previsto.

Art. 4

(Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)

1. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno delle Aree naturali protette deve fare espressa richiesta di autorizzazione all'Ente gestore e indicare:
 - a) l'oggetto e le finalità della ricerca;
 - b) l'Ente per il quale la ricerca è svolta;
 - c) la sua durata;
 - d) le aree interessate all'indagine;
 - e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
 - f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
 - g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
 - h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.
2. In sede di autorizzazione l'Ente gestore può richiedere di ricevere materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall'Ente gestore, con menzione dell'autore, per soli fini interni didattici e documentativi.
3. L'Ente gestore può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni a ricerche autorizzate per quanto concerne i punti c) d) ed e) del precedente comma 1.
4. Copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente gestore nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente gestore tutti i dati raccolti durante la ricerca.
5. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore.
6. All'Ente gestore è riservato il diritto di far stampare il numero di estratti della pubblicazione che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell'autore.
7. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento allo stesso, a titolo di rimborso spese, di una quota minima stabilita in 50 €/giornata e la messa a disposizione del lavoro svolto, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore.

Art. 5

(Mezzi motorizzati)

1. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nelle Aree naturali protette sono consentiti solo sulle strade indicate nella cartografia allegata a questo Regolamento.
2. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive, nei terreni agricoli.
3. Ai fini del presente articolo non sono considerati mezzi motorizzati le biciclette a pedalata assistita da motore elettrico, i monopattini elettrici e i mezzi per l'ausilio degli invalidi non

classificati come veicoli, anche se asserviti da motore, e rientranti tra gli ausili medici secondo la normativa vigente.

4. I mezzi utilizzati per le attività agricole e forestali sono esclusi dai divieti del presente articolo.

Art. 6 (Sorvolo)

1. È fatto divieto di atterraggio e di sorvolo con velivoli a motore, compresi deltaplani, parapendii o altri velivoli, nonché modelli (aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto, droni), ad eccezione dei sorvoli appositamente autorizzati dall'Ente Parco.

2. È sempre vietato il sorvolo con droni e modelli per fini ludico ricreativi.

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a. i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni;

b. i mezzi autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di lavori, di attività di rilevamento e ricerca, trasporti altrimenti non attuabili, attività promozionali del territorio.

Art. 7 (Escursionismo)

1. L'escursionismo e le attività alpinistiche sono consentite tranne ove espressamente vietato.

2. I sentieri segnalati come 401 e 401A che percorrono il Monte Tobbio non possono essere abbandonati per tutelare l'incolumità dei camminatori e al fine di scongiurare e limitare l'erosione già in atto.

3. Le vette dei monti e le creste non possono essere deturpati con strutture di metallo o materiali durevoli non preventivamente autorizzati dagli Enti competenti.

4. La segnalazione dei sentieri è consentita esclusivamente nell'ambito della normativa relativa alla Rete Escursionistica Regionale e a fronte di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

5. La sosta con tenda al di fuori di aree appositamente individuate e autorizzate per il campeggio è consentita da due ore prima del tramonto a tre ore dopo l'alba sopra la quota di 900 m. s.l.m. oppure nelle aree espressamente indicate nella cartografia allegata al presente Regolamento per quanto riguarda il Parco naturale della Capanne di Marcarolo. Nel territorio del Parco naturale dell'Alta Val Borbera la sosta con tenda è ovunque permessa. Il bivacco è sempre permesso purché nel rispetto dei diritti dei proprietari terrieri. Nell'apporre amache occorrerà fare in modo di non ledere la corteccia degli alberi, ponendo fra essa e la corda o la fettuccia apposita protezione; nel caso di danneggiamento dell'albero sarà comminata l'apposita sanzione. Sono sempre fatte salve le situazioni di emergenza oggettiva ed è responsabilità dell'escursionista evitare luoghi pericolosi (greti di torrenti, canaloni, ecc.).

Art. 8 (Aree attrezzate)

1. Nelle aree attrezzate, destinate al picnic e al riposo durante le escursioni, è consentita esclusivamente la sosta temporanea, vale a dire non superiore alle 6 ore.

2. Sono vietati l'accesso di mezzi motorizzati, l'installazione di tende e l'accensione di fuochi.

Art. 9 (Attività ciclistica)

1. L'attività ciclistica è consentita solo lungo le strade individuate dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), comprese le strade vicinali ad uso pubblico, lungo i percorsi pedonali ed escursionistici individuati dall'Ente gestore e riportati nella cartografia allegata.

2. È vietata la pratica del down-hill bike. Nuovi percorsi ciclistici devono essere approvati

dall'Ente gestore, dando priorità a quelli già presenti e segnalati a fini escursionistici.

Art. 10
(Attività di arrampicata)

1. L'attività di arrampicata su roccia è permessa solo nelle aree individuate nella cartografia allegata al presente Regolamento.

Art. 11
(Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano al di fuori delle aree urbanizzate e della viabilità pubblica e le attività connesse al loro svolgimento sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore. Sono considerate parte delle manifestazioni anche i trasferimenti ad essi funzionali. Le competizioni ciclopodistiche non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 12
(Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)

1. È vietato il lavaggio di stoviglie e di indumenti nelle sorgenti, nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma.
2. È consentito il lavaggio di stoviglie e di indumenti nei lavatoi dei centri abitati, senza utilizzo di detersivi.
3. È vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.

Art. 13
(Introduzione di armi)

1. In deroga al divieto di cui all'art. 11, comma 3, lett. f) della L. 394/1991 e di cui all'art. 8, comma 3, lett. b) della L.R. 19/2009, in applicazione dell'art. 11, comma 4 della L. 394/1991 e dell'art. 8, comma 7) della L.R. 19/2009, il transito con armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è consentito esclusivamente:

- lungo la S.P. AL n. 160 dal km 30+500 al km 33+700, in ragione dell'importanza del valico di confine come viabilità locale di collegamento tra le Province di Genova e Alessandria;
- lungo la S.P. AL n. 167, dal km 0 al km 4+500, in ragione dell'utilizzo della viabilità quale unica alternativa al percorso autostradale A26;
- lungo la S.P. AL n. 165, dal km 19+400 al km 21+600, in ragione dell'utilizzo della viabilità quale sbocco dalla S.P. AL n. 167;
- lungo la S.P. AL n. 147, dal km 5+800 al km 16+100, in ragione dell'importanza del valico di confine come viabilità locale di collegamento tra le Province di Genova e Alessandria.

2. Il transito nell'ambito di trasferimenti per svolgere l'attività venatoria potrà avvenire solo con l'arma scarica e nel fodero.

3. Solo i soggetti nominalmente autorizzati dall'Ente gestore possono effettuare percorsi diversi da quelli indicati nel comma 1).

Art. 14
(Giochi di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate, sono fatte salve le rievocazioni storiche autorizzate dall'Ente gestore.

Art. 15
(Riprese fotografiche e video)

1. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive sono permesse. Devono però essere previamente autorizzate dall'Ente gestore le riprese professionali, a scopo commerciale o con

fini di lucro che comportino un forte impatto sul territorio perché effettuate con uno staff di più di due persone o con mezzi motorizzati, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione e in ogni caso devono essere autorizzate le riprese con droni così come previsto all'art. 6, comma 1.

2. Il fototrappolaggio deve essere autorizzato dall'Ente gestore. L'utilizzo di qualsivoglia tipo di richiamo per la fauna, acustico, olfattivo o di altro genere è vietato.

3. Le riprese con trappole fotografiche o video sono regolamentate con apposito provvedimento dell'Ente gestore (Regolamento).

Art. 16

(Introduzione di cani e di altri animali domestici)

1. È consentita l'introduzione di cani purché al guinzaglio e lungo la viabilità stradale ed escursionistica, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore. Sono esclusi da questa regola i cani utilizzati dai portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.

2. Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo non è consentito introdurre cani negli specchi d'acqua dei torrenti.

3. Agli altri animali domestici da affezione deve essere impedito l'allontanamento dal conduttore.

Art. 17

(Pascolo di animali e attraversamento di mandrie)

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo e nel rispetto delle norme contenute dagli strumenti di pianificazione e di gestione previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.

2. È fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

3. L'attraversamento di mandrie in transumanza è consentito, a esclusione delle aree o nei limiti individuati dal Piano naturalistico o dal Piano di gestione delle aree della Rete Natura 2000.

4. Le mandrie, in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste dalle norme vigenti in materia, possono essere trasportate con mezzi motorizzati verso le zone di carico e scarico, previa comunicazione all'Ente gestore.

Art. 18

(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco sono consentiti nel rispetto della normativa regionale di settore e nei limiti e quantità da questa stabiliti.

Art. 19

(Commercio ambulante)

1. Il commercio ambulante è consentito nelle forme e con le modalità previste dalle norme regionali e comunali.

Art. 20

(Cartelli pubblicitari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 663 c.p., dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., l'installazione e l'apposizione di cartelli e di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.

Art. 21

(Procedura amministrativa e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall'art. 55, comma 5 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 22

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

Art. 23

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, ove non integrino fattispecie già disciplinate da altre norme nazionali o regionali per cui si applicano le relative sanzioni, sono punite ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera p), della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i.
"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", secondo quanto ivi previsto.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento di fruizione entra in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).